



Decreto FGAS

Al fine di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (gli “FGAS”), a partire dal 25 luglio 2019, in base al D.P.R. 146/2018 – che recepisce la normativa Europea Regolamento (UE) n. 517/2014- le imprese che vendono FGAS e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono devono comunicare le informazioni relative alle vendite, per via telematica, alla banca dati gestita dalla Camera di Commercio competente.

La predetta normativa stabilisce inoltre che le apparecchiature caricate con gas fluorurati a effetto serra e non ermeticamente sigillate, siano vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata.

Pertanto, prima dell'invio dell'ordine, vi sarà richiesto l'impegno all'installazione dell'apparecchiatura nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti.

La dichiarazione è obbligatoria per la corretta finalizzazione dell'ordine.

Qualora invece acquistiate un'apparecchiatura contestualmente al servizio di posa in opera, quest'ultima verrà realizzata in ottemperanza alla normativa e, pertanto non vi verrà richiesta alcuna dichiarazione.

Qualora acquistiate un'apparecchiatura in qualità di distributori o grossisti non vi sarà richiesta alcuna dichiarazione.

Qualora siate imprese certificate e vogliate acquistare un'apparecchiatura vi invitiamo a recarvi nel punto vendita a voi più vicino per consentire la verifica del vostro certificato.

Di seguito un breve specchietto riepilogativo che sintetizza gli obblighi del venditore in base alla tipologia di acquirente dell'apparecchiatura.

Se vende apparecchiature non ermeticamente sigillate a	Allora il venditore
Imprese che svolgono attività di installazione che indicano l'acquirente	Deve comunicare la vendita e indicare l'utilizzatore finale
Imprese che svolgono attività di installazione che non conoscono l'acquirente	Non deve comunicare la vendita. Sarà l'installatore a comunicarlo nel momento in cui effettua l'installazione
Distributori/grossisti	Non deve comunicare la vendita.
Privati cittadini/imprese/enti non in possesso di certificato	Deve comunicare la vendita e allargare la dichiarazione con la quale l'acquirente si impegna a far eseguire l'installazione da soggetti certificati oppure indicare che tale dichiarazione è disponibile presso il punto vendita

Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare <https://www.fgas.it/>